



REGIONE
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE

**TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.N.
50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUNTEZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA
PIATTAFORMA INFORMATICA "CONCENTRATORE AGENZIE DI STAMPA"**

CAPITOLATO TECNICO

CIG: ZB53AD601E

SOMMARIO

- Art. 1** Oggetto dell'affidamento e procedura di scelta del contraente
- Art. 2** Normativa e documentazione di riferimento
- Art. 3** Descrizione del servizio
- Art. 4** Durata del Servizio e Luogo
- Art. 5** Importo dell'affidamento
- Art. 6** Modalità di pagamento
- Art. 7** Modalità di verifica e valutazione dei servizi resi
- Art. 8** Penali
- Art. 9** Risoluzione del contratto
- Art. 10** Oneri ed obblighi dell'Affidatario
- Art. 11** Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori
- Art. 12** Foro competente

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento e procedura di scelta del contraente

Trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione della piattaforma informatica "OAN-Orazio All News", in dotazione al Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione per consentire il monitoraggio dei notiziari delle Agenzie di Stampa.

Art. 2 - Normativa e documentazione di riferimento

1. Il presente appalto si inquadra, nel seguente ambito normativo:
 - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
2. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) – triennio 2021 - 2023, di cui alla L. n. 190/2012, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 29.04 2022;
3. il "Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 10 febbraio 2014, e successive modifiche;
4. L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato:
 - a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'Affidatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle clausole degli atti relativi al Bando MEPA "*Licenze software – MePA Servizi*" (Capitolato tecnico, Patto d'Integrità, Regole del sistema di eprocurement della P.A.);
 - c) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici; e per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art 3 - Descrizione del servizio

Il servizio prevede:

- supporto standard di help desk di secondo livello attivo dalle ore 8.30 alle ore 18.30 durante le giornate lavorative;
- operazione di presa in carico della chiamata eseguita entro 30 minuti dalla segnalazione del problema;
- cambio di utenza o verifica postazioni collegate;
- controllo e aggiornamento mailing list;
- verifica malfunzionamento ricezione agenzie in uso alla Giunta regionale;
- invio delle mail delle notizie ai destinatari;

- invio delle mail in formato agenzia di stampa;
- pubblicazione di video e foto sul Concentratore "OAN-Orazio All News";
- creazione di un archivio storico del pubblicato;
- gestione del dominio e spazio Cloud;
- aggiornamento della piattaforma informatica;
- intervento tecnico per garantire la migrazione dei notiziari informativi delle Agenzie di Stampa nella piattaforma OAN-ORAZIO ALL NEWS.

Art 4 - Durata del Servizio e luogo.

1. La durata del contratto: dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
2. L'Affidatario sarà tenuto a realizzare i servizi previsti dal Capitolato, secondo le richieste dell'Amministrazione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato.
3. Il servizio sarà svolto da remoto attraverso la fornitura di numeri di telefono che saranno comunicati al Responsabile del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione.

Art. 5 – Importo dell'affidamento

- L'importo a base di gara per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica della Piattaforma informatica "OAN-ORAZIO ALL NEWS", oggetto dell'affidamento, è pari a euro **6.100,00** (euro seimilacento/00), IVA inclusa, a valere sulle disponibilità previste sul Capitolato **11416, art. 7 "Spese per l'attività di informazione dei cittadini" - P.D.C. 01.03.02.19.000;**
1. L'importo offerto dall'Affidatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
 2. Con il prezzo offerto il prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli oneri imposti dal bando e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate.
 3. Il presente appalto non necessita della redazione del DUVRI in quanto il servizio oggetto dell'affidamento sarà svolto da remoto.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta e remunererà l'Affidatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che egli dovrà porre in essere in adempimento dell'appalto.
2. L'importo contrattuale sarà erogato a seguito dell'attestazione della regolare esecuzione da parte del RUP e l'Amministrazione provvederà al pagamento a seguito di presentazione di regolare fattura (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali) previa verifica dell'esatta rispondenza delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.
3. I pagamenti sono assoggettati alla normativa in materia di fatturazione elettronica e di scissione dei pagamenti dell'IVA in favore dell'Erario (cd. Split payment). La Regione Abruzzo fornirà alla Società tutte le indicazioni necessarie al rispetto della citata normativa.
4. I pagamenti sono effettuati mediante pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio prestato, a fronte di domanda di pagamento presentata dalla Regione Abruzzo completa della documentazione attestante le prestazioni eseguite.
5. Dagli importi indicati nella fattura dovranno essere detratte le eventuali penalità applicate alla ditta affidataria nel periodo cui la fattura stessa si riferisce.

6. L'Affidatario si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", e a tutte le successive modificazioni e integrazioni. L'Affidatario dovrà in particolare:
 - a) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, del quale dovranno essere trasmessi alla Regione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla Regione stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.;
 - b) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.;
 - c) a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato;
10. L'Amministrazione, in ottemperanza al comma 8 dall'art. 3 della stessa Legge, si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e, in caso di mancato adempimento da parte dell'Affidatario, potrà procedere all'annullamento dell'affidamento, informandone contestualmente la Prefettura di L'Aquila.

Art. 7 - Modalità di verifica e valutazione dei servizi resi

1. L'Amministrazione, attraverso il RUP, verifica la corretta e conforme esecuzione dell'appalto, anche in termini di qualità dei servizi resi, monitorando il rispetto della tempistica nella realizzazione delle attività, così come individuata nel Capitolato, nell'offerta tecnica e negli altri documenti dell'appalto.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. L'Amministrazione farà pervenire all'Affidatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
3. L'Affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul Servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Regione.
4. Su richiesta dell'Amministrazione l'Affidatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati.
5. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione dell'affidamento per inadempimento.

Art. 8 - Penali

1. L'Amministrazione accerta, tramite il RUP, la conformità delle prestazioni rese dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali.
2. Il RUP provvede all'immediata contestazione all'Affidatario di inadempienze o carenze rispetto alle attività di cui all'art. 3 del presente Capitolato e contrattualmente previste, tramite posta elettronica certificata. L'Affidatario potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.
3. Le penalità applicabili, salvo diversa quantificazione in sede di contratto, sono quelle di seguito riportate:

- ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei servizi stabiliti all'art. 3 del presente Capitolato e negli atti di affidamento o concordati con il Dirigente del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione;
 - ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei servizi richiesti in caso di esigenze impreviste e non programmate;
 - sostituzione non autorizzata delle forniture avvenute su iniziativa dell'Affidatario;
4. Le penali sono quantificate nella misura dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e applicate motivatamente dal RUP.
 5. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'Amministrazione, sulla liquidazione, salva, nei casi prestabiliti, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.
 6. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.
 7. Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione per cause non imputabili al soggetto Affidatario.
 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 9. L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
 10. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Affidatario. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o di prestazione del servizio insufficiente, l'Amministrazione procederà a fissare all'Affidatario un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione contraente ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con posta certificata, e salvo il diritto al risarcimento del danno, nelle seguenti ipotesi:
 - mancato adempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - mancato rispetto della tempistica associata ad ognuna delle fasi in cui è articolato il servizio non giustificata da cause impreviste non imputabili all'Affidatario;
 - reiterata presentazione di elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto non autorizzata dall'Amministrazione;
 - sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione;
 - sopravvenuta situazione di incompatibilità prevista per legge;
 - applicazione di penali di cui all'art. 9, comma 6, del presente capitolato per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Affidatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall'Affidatario.

Art. 10 - Oneri ed obblighi dell'Affidatario

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
 - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 - l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Affidatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
2. L'Affidatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari regionali;
3. L'Affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, il Patto di Integrità e la dichiarazione di rispetto della clausola di *pantouflage*, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
4. In caso di verificata violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento sopra richiamati, l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Affidatario, assegnando un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. L'Affidatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti da contratto, solleva l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell'Affidatario medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.
6. L'Affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Affidatario non

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

8. L'Affidatario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente Capitolato ovvero alle clausole contrattuali.
9. L'Affidatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
10. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

Art. 11 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela dei lavoratori

1. L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Affidatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.
2. L'Affidatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

Art. 12 – Foro competente

Foro competente è quello dell'Aquila.